



STATUTO

USR CISL VENETO

Adeguamento allo Statuto Confederale modificato dal XVIII Congresso Confederale del 28 giugno/1 luglio 2017.

Approvato dal Consiglio generale USR del 10 ottobre 2017

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I **Principi e finalità**

Articolo 1

E' costituita l'Unione Sindacale Regionale (U.S.R.) del Veneto con sede in Mestre - Venezia.

Essa e' una articolazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), della quale segue i principi.

Articolo 2

Fanno parte dell'Unione Sindacale Regionale le Federazioni Regionali di Categoria (FSR) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL.

Le Federazioni di Categoria, sulla base dei rispettivi statuti, si possono articolare in settori e/o comparti merceologici.

Articolo 3

L'Unione Sindacale Regionale, secondo quanto previsto dall'Art.33 dello Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale, per quanto le compete e nell'ambito delle scelte confederali, le funzioni che l'art. 3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione. In particolare:

- fissa gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
- procede, al proprio livello, alla stipula di accordi o contratti interconfederali;
- promuove e sostiene, nella visione pluralistica della società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita degli organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
- promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli e in tutti i settori;
- rappresenta l'organizzazione di fronte agli organi regionali del pubblico potere;

- è titolare delle decisioni di politica sindacale sulle materie di competenza primaria della Regione ed esplica sul piano regionale, in modo esclusivo, le competenze di concertazione e contrattazione attribuite a quel livello istituzionale;
- esercita l'azione di coordinamento e di collegamento regionale tra le Federazioni di categoria e le strutture territoriali;
- è titolare della politica delle risorse umane, programma e gestisce la formazione dei quadri, coordina la formazione UST e delle categorie regionali in raccordo con le politiche formative confederali;
- designa gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- promuovere e produce direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, etc. al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
- assiste, nel quadro degli indirizzi confederali, le organizzazioni di categoria e le strutture territoriali nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i servizi necessari;
- promuove, coordina e controlla l'attuazione, ai vari livelli della organizzazione, degli indirizzi regionali e confederali;
- regola i rapporti tra organismi orizzontali e organismi verticali regionali e ne dirime i conflitti;
- promuove e coordina l'attività dei servizi per i propri associati anche nei confronti di terzi tramite i propri enti, strutture di servizio o direttamente;
- realizza i necessari interventi:
 - sulle strutture di categoria in caso di mancato rispetto delle decisioni degli organismi regionali e delle norme contenute nel presente Statuto;
 - sulle strutture orizzontali, per i motivi di cui al punto precedente, nonché per promuoverne l'efficienza;
- rappresenta le strutture territoriali e categoriali, o su richiesta delle medesime, ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
 - a) dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
 - b) dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

Le specifiche competenze formali degli organi dell'USR sono definite ai successivi articoli.

Capitolo II

Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Capitolo III Rotazioni

Articolo 5

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è di tre mandati (12 anni) per i Segretari Generali e i Segretari Generali Aggiunti di USR, UST, di Federazione di categoria Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale.

Al fine di favorire terzietà e indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui ai capitoli XI e XII del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo IV Incompatibilità

Articolo 6

Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le incompatibilità con le cariche

direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli generali) a qualsiasi livello e le incompatibilità previste dall'art. 5 del Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Il Comitato esecutivo confederale e i Comitati esecutivi delle USR-USI, sentita la Segreteria confederale, sono competenti a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Articolo 7

Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l'Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.

Nei casi ove si verificano le situazioni di cui all'art. 6 del presente Statuto e quanto previsto dal Regolamento, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

Capitolo V Eleggibilità e Cooptazioni

Articolo 8

I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni sindacali regionali-interregionali, territoriali e delle Federazioni nazionali di categoria alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla Cisl di almeno 2 anni salvo per quei soci aderenti in virtù di patti di adesione di altre associazioni.

Le Unioni territoriali (UST) potranno stabilire, nei rispettivi Statuti, limiti temporali di anzianità di associazione inferiore a quanto previsto nel precedente comma per l'accesso dei soci alle cariche direttive delle rispettive strutture periferiche. Nel caso in cui nei suddetti Statuti non sia indicato tale limite temporale, vale quello previsto dal comma 1 del presente articolo.

I Consigli generali delle UST e delle FSR (Federazioni Sindacali regionali), hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti degli organismi stessi.

Per quanto riguarda gli organismi delle FST (Federazioni Sindacati territoriali) la percentuale del 5%, di cui al comma precedente, può essere estesa fino al tetto del 10%.

Nel caso in cui le decadenze negli organismi espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

A livello territoriale e regionale la FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio generale di Categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

PARTE II

ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

Capitolo VI Definizione degli organi

Articolo 9

Sono organi della Unione Sindacale Regionale:

- a - il Congresso Regionale
- b - il Consiglio Regionale
- c - il Comitato Esecutivo Regionale
- d - la Segreteria Regionale
- e - il Collegio dei Sindaci
- f - il Collegio dei Probiviri

Capitolo VII Il Congresso Regionale

Articolo 10

Il Congresso Regionale è l'organo massimo deliberante a livello di CISL Regionale. Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni salvo le convocazioni straordinarie.

Il Congresso regionale è composto per il 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Federazioni regionali di categoria e per il restante 50% dai delegati eletti nei Congressi delle Unioni sindacali territoriali.

Partecipano inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale regionale.

Il Regolamento di attuazione detta le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati e alla partecipazione dei delegati della Federazione nazionale pensionati.

Partecipano al Congresso con propri delegati le Federazioni regionali di categoria e le Unioni sindacali territoriali che sono in regola con il tesseramento Confederale.

Esso è indetto dal Consiglio Regionale in via ordinaria ogni quattro anni in concomitanza al Congresso Confederale.

Articolo 11

Il Congresso Regionale:

- a - fissa l'indirizzo generale dell'Unione Sindacale Regionale in coordinamento con gli indirizzi espressi dagli organi confederali;
- b - elegge i delegati al Congresso Confederale;
- c - elegge i membri elettivi del Consiglio Regionale;
- d - approva lo Statuto della U.S.R. e relative modifiche;
- e - elegge il Collegio dei Sindaci;
- f - elegge il Collegio dei Proviviri.

Articolo 12

La periodicità dei congressi delle Federazioni Regionali di categoria e delle loro strutture territoriali a partire dal luogo di lavoro che costituisce prima istanza congressuale è fissata dai rispettivi statuti.

La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

- a. dal Consiglio generale a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
- b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo delle Federazioni territoriali di categoria. Le Unioni sindacali territoriali sono responsabili della autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Articolo 13

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Regionale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere noto a tutte le strutture almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo VIII Il Consiglio Regionale

Articolo 14

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste dall'articolo 8 e dall' articolo 16 dello Statuto e quelli derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel regolamento di attuazione per la categoria dei pensionati nei Consigli generali delle strutture confederali, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.

Articolo 15

Il Consiglio Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, delibera, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero di componenti la Segreteria, nel numero massimo definito dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 16

Il Consiglio Regionale è l'organo deliberante dell'U.S.R. tra un Congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi dell'attività sindacale, finanziaria ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Il Consiglio Generale elegge nel suo seno:

- a) il Segretario Generale e i membri della Segreteria con votazioni separate;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) i rappresentanti dell'U.S.R. nel Consiglio Generale Confederale.

Elegge inoltre:

- a) i Presidenti del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri nell'ambito dei componenti eletti al Congresso;
- b) i membri mancanti ad integrare il Collegio dei Sindaci e quello dei Probiviri.

Ha inoltre il compito di:

- a) convocare il Congresso in sessione ordinaria in concomitanza con il Congresso Confederale e il Congresso in sessione straordinaria, nonché di approvare lo schema di regolamento congressuale;
- b) emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto regionale in armonia con le disposizioni confederali;
- c) decidere i confini geografici delle Unioni sindacali Territoriali;

- d) nominare su proposta della Segreteria, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Articolo 17

Il Consiglio Regionale è normalmente convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi membri o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio Regionale può essere convocato dalla Segreteria USR.

Capitolo IX Comitato Esecutivo

Articolo 18

Il Comitato Esecutivo è l'organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a -coordina le attività sindacali e organizzative d'interesse regionale;
- b -delibera le azioni sindacali generali a livello regionale;
- c -nomina i rappresentanti sindacali negli Enti e Commissioni di livello regionale;
- d -dirime i conflitti tra organismi nell'ambito della regione;
- e -approva il bilancio dell'USR e predispone il bilancio consuntivo consolidato;
- f -convoca il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno;
- g -ratifica i bilanci degli enti e delle Associazioni Cisl, approva gli Statuti e la relazione morale degli enti e delle Associazioni medesime;
- h -emana il regolamento regionale per il trattamento economico e normativo degli operatori CISL Veneto tenendo conto di quanto previsto da quello Confederale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. Contro tali deliberazioni è ammesso ricorso al Consiglio generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti dell'Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario generale.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del "coordinamento femminile". Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso coordinamento.

Capitolo X Segreteria Regionale

Articolo 21

La Segreteria regionale è composta dal Segretario Generale, da Segretari nel numero previsto dal Regolamento secondo esigenze funzionali.

La Segreteria Regionale:

- a -rappresenta la Unione Sindacale Regionale nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell'Unione Sindacale stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;
- b -predispone il bilancio preventivo e consuntivo della Unione Sindacale Regionale;
- c -provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;
- d -predispone la relazione per il Congresso della USR.

Articolo 22

La Segreteria Regionale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della USR. I Segretari hanno la responsabilità dei settori di attività regionale.

L'Amministrazione del patrimonio della USR e di ogni altra attività economica o finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse della USR, e' attribuita alla responsabilità di un Segretario Regionale.

Capitolo XI Collegio dei Sindaci

Articolo 23

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo dell'USR e adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti.

L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il Regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità.

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo anche degli enti e delle associazioni della CISL, salvo una diversa composizione per gli stessi enti e delle associazioni che consegua da disposizioni di legge o amministrative secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione allo Statuto.

Qualora a livello delle Federazioni Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Regionale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Il Collegio dei Sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal rispettivo congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del collegio quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano candidati non eletti i rispettivi Consigli generali provvedono alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

I Consigli generali, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio di Sindaci, il rispettivo Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all'Organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti delle strutture controllate.

E' inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un organismo con quella di Sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali di Federazione e/o confederali.

Capitolo XII

Collegio dei Proviviri

Articolo 24

Il Collegio Regionale dei Proviviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. L'attività del Collegio dei Proviviri deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello Statuto stabilisce le incompatibilità. Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali oltre che di dirimere le controversie, i

conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dallo Statuto Confederale, dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Il Collegio Regionale dei Probiviri e' competente in tutti i casi che non riguardino i conflitti interni alle singole categorie, in quanto questi sono riservati dall'art. 11 dello Statuto Confederale, ai collegi dei Probiviri delle Federazioni Nazionali di categoria e quelli di esclusiva competenza del Collegio Confederale.

Contro la deliberazione del Collegio Regionale decide in seconda e ultima istanza il Collegio Confederale, il quale e' competente a decidere anche in caso di inerzia del Collegio Regionale.

Articolo 25

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti al Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti i componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il Congresso nomina il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio il Consiglio Generale ha l'obbligo di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza stessa. Durante la vacanza del Presidente, il Collegio sospende la propria attività: non sono consentite funzioni vicarie e i termini di scadenza dei procedimenti in corso sono sospesi fino ad insediamento del nuovo Presidente.

I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti.

E' incompatibile anche la carica di Probiviro di un organismo con quella di Probiviro di altro organismo.

Articolo 26

Il Collegio emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
- b) lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati.

Il Presidente ha l'obbligo di notificarli alle parti ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui essi si riferiscono.

I Collegi, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravvedano sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, possono

assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Articolo 27

Il Collegio Regionale dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

Nella decisione dei lodi il Collegio dei Probiviri si attiene al rispetto del principio generale della proporzionalità e della gradualità della sanzione. L'eventuale annullamento definitivo del lodo di primo grado, comporta la caducazione di tutti gli effetti conseguenti alla pronuncia annullata.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al cessare del periodo di sospensione. Il ripristino delle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 (cinque) anni dai provvedimenti.

Articolo 28

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della USR e della FRS sentiti la UST e il ST dove e' avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta, al cessare delle cause che l'hanno determinata, dalla Segreteria che l'ha stabilita.

Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 29

Quando le Segreterie di categoria e/o confederali nell'ambito della specifica competenza territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Proviviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Proviviri competenti.

PARTE III

LE ARTICOLAZIONI CONFEDERALI REGIONALI

Capitolo XIII **Strutture Regionali** **Articolo 30**

L'U.S.R. si articola in Unioni Sindacali Territoriali (U.S.T.).

Le Unioni Sindacali Territoriali (U.S.T.) possono articolarsi in Unioni zonali e/o Unioni comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.

Le Unioni zonali non costituiscono istanza congressuale.

Il Coordinamento **Articolo 31**

L'U.S.R. e' competente a coordinare l'azione organizzativa sindacale a livello regionale delle federazioni di categoria.

A tale scopo essa solleciterà il più ampio confronto tra le varie strutture verticali e favorirà il loro incontro attraverso periodiche riunioni settoriali, o comunque intercategoriale, al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione categoriale a livello regionale deve essere data preventiva informazione alla U.S.R. .

Per l'azione di sciopero generale, a livello territoriale, l'U.S.T. richiede il parere preventivo della U.S.R. .

Alla stessa spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero intercategoriale a livello regionale.

Articolo 32

Per le azioni sindacali che riguardino le singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali ed assistenziali e che debbano culminare in scioperi a livello regionale, deve essere sentito il preventivo parere della Segreteria Regionale. Nel caso di azioni sindacali di cui sopra, a livello di U.S.T., questa ultima consulterà preventivamente la Segreteria dell'U.S.R. .

In ogni caso dovranno essere osservati i codici di autoregolamentazione del sindacato confederale.

Articolo 33

Le strutture orizzontali possono assumere, d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta laddove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali ai vari livelli inoltre possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello territoriale con diritto di parola alle riunioni medesime.

Capitolo XIV Servizi

Articolo 34

Per assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo nella CISL, le UST costituiscono strutture polivalenti ed integrate di servizi, sulla base degli indirizzi Confederali e con il coordinamento della USR.

Tali strutture coordinano la politica dei servizi della Confederazione, delle categorie e degli Enti e delle Associazioni confederali, curandone la diffusione nel territorio del sistema servizi.

Con cadenza biennale **potrà** essere convocata la conferenza dei servizi.

PARTE IV

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV Commissariamento

Articolo 35

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, nonché nel caso di grave inefficienza da parte di organi delle Unioni Sindacali Territoriali, il Comitato Esecutivo dell'USR, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, nominare un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Confederale.

Capitolo XVI

Reggenza

Articolo 36

Allorché un organismo di Unione Sindacale Territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria della USR di decidere che venga loro inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie

Capitolo XVII

Finanza

Articolo 37

Le entrate ordinarie della USR sono costituite dalla quota parte della contribuzione fissata dal Consiglio Generale Confederale a norma dell'art. 44 dello Statuto Confederale.

Capitolo XIII

Patrimonio

Articolo 38

Il patrimonio della USR e' costituito dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale di spettanza regionale e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Finché dura la Confederazione, i singoli associati o gruppi di associati o le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 39

L'USR risponde di fronte a terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale Regionale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'amministrazione.

Articolo 40

Le organizzazioni sindacali categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di far parte della USR, chiedere di essere sollevati dalle stesse.

Articolo 41

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla USR a favore delle organizzazioni categoriali o territoriali, o dei loro associati, costituiscono normale attività ispettiva e di assistenza della USR senza assunzione di corresponsabilità.

Al fine di assicurare un omogeneo e puntuale riparto delle risorse finanziarie, una corretta gestione dei contributi e della contabilità secondo le norme confederali, viene istituito a livello regionale il servizio ispettivo.

Articolo 42

L'USR con decisione del Comitato Esecutivo potrà costituire fondazioni, enti o istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori nonché potrà promuovere e partecipare ad associazioni e società.

PARTE V

MODIFICHE STATUTARIE, REGOLAMENTI

Capitolo XIX

Procedure per le modifiche statutarie

Articolo 43

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso dell'USR:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale USR a maggioranza di 2/3;
- c) dalle Federazioni regionali di categoria e dalle Unioni Sindacali Territoriali su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale dell'USR, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni regionali di categoria e delle Unioni Sindacali Territoriali.

Le proposte di modifica devono essere avviate alla commissione entro 2 mesi dalla data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 30 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 ; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Regionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XX Regolamenti di attuazione

Articolo 44

Le strutture confederali territoriali e le Federazioni regionali e territoriali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Articolo 45

I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli Generali esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Capitolo XXI

Adeguamenti statutari

Articolo 46

Le Unioni Sindacali Territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere ad adeguare ad esse i propri Statuti e Regolamenti di attuazione. Le norme contrastanti sono nulle.

La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Regionale dei Probiviri.

Articolo 47

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le clausole dello Statuto e del Regolamento Confederale.

Le norme in contrasto con quelle dello Statuto Confederale sono nulle.